



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 10 marzo 2025

Prot.320/GE/df

Pag. 1 di 3

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

e, p.c., Al Signor Presidente EPPI

LORO SEDI

Oggetto: procedura di infrazione 2024/2111 – modifica art 7 par. 4 Direttiva 2005/36/CE eliminazione verifica preliminare delle qualifiche professionali in materia di prestazioni professionali temporanee e occasionali da esercitarsi all'interno dell'UE - Ministero della Giustizia e convocazione degli ordini professionali.

A seguito della procedura di infrazione n. 2024/2111, promossa dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia in materia di prestazioni professionali temporanee e occasionali, il Ministero della Giustizia ha convocato una riunione preliminare con i rappresentanti degli Ordini professionali vigilati, per discutere le implicazioni derivanti dalle nuove indicazioni, alla luce della preistruttoria, che ha comportato la eliminazione della verifica preliminare delle qualifiche professionali relative alle condizioni di accesso all'esercizio professionale del professionista straniero.

L'obiettivo era quello di raccogliere osservazioni e proposte da parte degli Ordini prima della stesura definitiva della circolare ministeriale.

La circolare informativa del Ministero della Giustizia del 18 febbraio u.s. prot. n. 35415.U in merito alla nota rif. prot. LEG. n. 1154.U del 4 febbraio 2024, segnala che *«sulla base dei criteri interpretativi indicati dalla Commissione UE nell'ambito della procedura di infrazione indicata, è stata disposta l'eliminazione della verifica delle qualifiche professionali (di cui all'art. 7 par. 4 direttiva 2005/36/CE, come recepito dall'art. 11 del d. lgs. 206/2007) per le professioni in ordine alle quali questo Ministero (della Giustizia n.d.r.) è autorità competente in merito alle prestazioni temporanee e occasionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Più specificamente, è stato ritenuto che tali professioni non implicino quel rischio concreto e immediato di danno alla salute e all'integrità fisica del destinatario del servizio connesso alla mancanza della qualifica che giustifica l'applicazione della disciplina di cui all'art. 11 citato.»*.

Inoltre, *«l'eliminazione della verifica preventiva in questione non esclude l'applicazione delle restanti disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del d. lgs. 206/2007, secondo le quali i professionisti interessati che intendano svolgere attività temporanea e occasionale in Italia sono tenuti a fornire una preventiva comunicazione al Ministero, in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2005/36/CE. Restano, inoltre, impregiudicati gli ordinari poteri di vigilanza da parte degli ordini professionali sui professionisti iscritti, inclusi, quindi, i prestatori temporanei e occasionali.»*.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*Roma, 10 marzo 2025*

*Prot.320/GE/df*

*Pag. 2 di 3*

La circolare, quindi, specifica che gli Ordini sono tenuti a recepire la decisione di eliminare la verifica preliminare delle qualifiche professionali per i professionisti stranieri operanti in Italia in modo temporaneo, in ottemperanza alla procedura di infrazione 2024/2111 avviata dalla Commissione Europea. Resta, tuttavia, da definire come si applicheranno le nuove regole e quali strumenti saranno adottati per garantire la qualità delle prestazioni professionali e la salute dei cittadini.

La rimozione della verifica preliminare dei requisiti di accesso alla professione nello Stato di destinazione del professionista estero, ancorché in via temporanea e occasionale, seppure elimina da subito un ostacolo alla libera circolazione delle prestazioni professionali e dei servizi all'interno del mercato europeo e semplifica in apparenza il riconoscimento delle conoscenze specifiche e delle capacità del professionista, previo rinvio ad una verifica postuma, solleva alcune perplessità.

Innanzitutto, la rimozione della verifica preliminare deriva da un'interpretazione della Direttiva 2005/36/CE, da parte della Commissione Europea, secondo cui il controllo preventivo delle qualifiche imposto dall'Italia sarebbe considerato eccessivo e non giustificato da rischi concreti per la salute pubblica.

Il CNPI segnala che l'interpretazione della direttiva è un'occasione di riflessione, che non comporta soluzioni immediate o di agevole lettura.

Da una parte, l'eliminazione della verifica preliminare delle qualifiche professionali facilita l'accesso al mercato italiano per professionisti provenienti dall'estero, contribuendo a una maggiore mobilità e competitività, nonché potenziale scambio di conoscenze.

D'altra parte, sorgono preoccupazioni riguardo alla qualità e preparazione dei professionisti stranieri, poiché l'assenza di verifica preliminare potrebbe compromettere la garanzia che le competenze acquisite all'estero siano equivalenti agli standard italiani.

Inoltre, si manifesta la difficoltà di monitorare efficacemente i professionisti temporanei e occasionali, poiché la comunicazione preventiva al Ministero non assicura un controllo sostanziale delle competenze. A tal fine, si allega la circolare ministeriale in commento.

Quindi, al fine di fornire un contributo operativo affinché gli Ordini possano svolgere efficacemente la loro funzione di vigilanza, senza avere gli strumenti adeguati di verifica preventiva, in ottemperanza alla nuova disciplina, gli Ordini professionali potrebbero seguire le seguenti direttrici operative:



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) - [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 10 marzo 2025

Prot.320/GE/df

Pag. 3 di 3

- a) dopo che il Consiglio Nazionale trasmette all'Ordine Territoriale competente la comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia riguardante il professionista straniero che intende esercitare temporaneamente nella provincia di riferimento, l'Ordine territoriale potrà provvedere all'iscrizione all'albo in una sezione speciale, denominata "Attività temporanee e/o occasionali professionisti esteri", previa individuazione della specializzazione relativa alla formazione professionale del professionista;
- b) dopo aver registrato nella sezione designata dell'albo l'ingresso del professionista, l'Ordine Territoriale potrà provvedere ad inviare una notifica di conferma al Consiglio Nazionale, indicando eventuali richieste di chiarimento o documentazione integrativa, che possa consentire all'Ordine territoriale di verificare i titoli formativi, curriculari e le esperienze professionali documentate, al fine di confermare l'iscrizione;
- c) l'Ordine Territoriale mantiene i propri poteri di vigilanza anche sui professionisti "stabiliti", anche se operano temporaneamente o occasionalmente, e potrà dare comunicazione a tutti gli enti dell'iscrizione del nuovo iscritto;
- d) L'Ordine territoriale potrà monitorare l'attività svolta sul territorio dal professionista "stabilito" e raccogliere segnalazioni da parte di clienti, colleghi o enti pubblici, per garantire il rispetto delle norme deontologiche e professionali;
- e) Nel caso di segnalazioni su condotte non conformi alle norme professionali, l'Ordine Territoriale potrà intervenire informando il Consiglio Nazionale e il Ministero, adottando eventuali misure disciplinari o di segnalazione agli organi competenti.

L'Ordine potrà aggiornare i propri iscritti e gli enti locali sulla nuova disciplina, predisponendo una sezione informativa sul proprio sito/albo unico in merito allo svolgimento in Italia delle prestazioni professionali temporanee e occasionali da parte dei richiedenti professionisti stranieri.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Sergio Comisso)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)